



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI - LAZIO

Roma - www.snamiroma.org
Tel. 3337150402 – 3464936187 - 3351424007
lazio@snami.org
lazio@pec.snami.org

Spett.le Regione Lazio,

in relazione alla corretta interpretazione dell'art. 38 ACN 2019-2021 ("Massimale e sue limitazioni") si rappresenta come la scrivente Organizzazione Sindacale solleva dei dubbi, in particolare, circa la corretta applicazione dell'art. 38, comma 3, ACN vigente in relazione al calcolo del massimale "*attualmente impostati a 1500 scelte*" con impossibilità di attribuire scelte oltre a quelle a tempo determinato di cui all'art.39 c. 4, 5, 6, 7 ACN vigente.

Difatti, l'art. 38, comma 3, Acn vigente stabilisce che "*Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo le scelte di cui all'articolo 39, commi 4, 5, 6 e 7 e le scelte dei minori nella fascia di età 0-6 anni in caso di carenza di assistenza pediatrica, una volta raggiunti i massimali di cui ai commi 1 e 5, sono acquisibili nella misura massima del 20%. L'acquisizione di tali scelte, nel limite del 20% per ciascuno dei parametri di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1 del presente articolo, non viene calcolata ai fini del passaggio al parametro successivo*".

L'ACN prevede che il numero massimo di assistiti sia pari a 1.500 unità, che in casi particolari possa essere incrementato fino a 1.800 unità.

Il 20% dei pazienti temporanei non dovrà essere conteggiato ai fini del computo del massimale.

Si ritiene come tale massimale sia riferito esclusivamente alla percentuale di pazienti in deroga di cui all'art. 39, commi 4, 5,6 e 7 e le scelte dei minori nella fascia di età 0-6 anni in caso di carenza di assistenza pediatrica, limitatamente a:

- Figlio, coniuge e con vivente dell'assistito già in carico al mmg purché facenti parte anagraficamente del medesimo nucleo familiare;
- Eventuali scelte in deroga territoriale in Comuni limitrofi di Aziende/Regioni diverse da quella di appartenenza;
- Cittadino non residente (per una durata minima di 3 mesi e massima di 1 anno);
- Cittadino extracomunitario in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano effettua la scelta a tempo determinato di validità pari a quella del permesso di soggiorno.

Si richiede, pertanto, interpello alla SISAC al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs 165/2001, assistenza sulla uniforme e corretta applicazione dell'art. 38, comma 3, ACN vigente al fine di dirimere i manifestati dubbi del testo negoziale che possono indurre il rischio di difformità applicative e determinare anche un contenzioso, diffuso o potenziale.

corretta applicazione dell'art. 38, comma 3, ACN vigente in relazione al calcolo del massimale "*attualmente impostati a 1500 scelte*" con impossibilità di attribuire scelte oltre a quelle a tempo determinato di cui all'art.39 c. 4, 5, 6, 7 ACN vigente.

Roma 24/10/2024

Il Presidente Regionale
Dott. Marco Trifogli